

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**ART. 63 - ABROGAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI
E NORMATIVE PREESISTENTI**

1 Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 64, si intendono abrogate, a datare dall'approvazione del presente P.R.G.C. da parte della competente Autorità Regionale, la cartografia e le norme del precedente Piano Regolatore Generale e delle successive varianti.

**ART. 63 - ABROGAZIONE
DI STRUMENTI URBANISTICI
E NORMATIVE
PREESISTENTI**

**ART. 64 - APPLICAZIONE DI STRUMENTI
URBANISTICI PREESISTENTI**

1 Sono confermati nella loro totalità gli strumenti di dettaglio di iniziativa pubblica, così come quelli di iniziativa privata, relativamente alle parti non espressamente modificate dal P.R.G.C .

2 Nelle zone di espansione urbanizzate o in corso di urbanizzazione interessate da Piani di Lottizzazione, Piani Particolareggiati o Piani per l'Edilizia Economica Popolare sono confermati i perimetri degli strumenti attuativi approvati.

Nelle stesse aree per le previsioni in incremento della presente Variante Generale al P.R.G.C. valgono gli stessi indici e parametri previsti dagli strumenti attuativi approvati.

Il nuovo comparto, inteso come quello interessato dallo strumento attuativo approvato incrementato delle aree di nuova previsione, al fine di garantire omogeneità con le parti già progettate, potrà essere strutturato anche in modo diverso dalle previsioni della variante generale al P.R.G.C. limitatamente alle previsioni viarie.

**ART. 64 - APPLICAZIONI
DI STRUMENTI URBA-
NISTICI PREESISTENTI**

ART. 65 - COSTRUZIONI PREESISTENTI

1 Per i fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G.C., purché rispondenti alle normative in vigore alla data della loro costruzione, sono ammessi solo ed esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

**ART. 65 - COSTRUZIONI
PREESISTENTI**

ART. 66 - MISURE DI SALVAGUARDIA

1 Dall'adozione del presente P.R.G.C. da parte del Consiglio Comunale e sino a quando il P.R.G.C. non sia stato approvato, per qualsiasi intervento o attività in contrasto si applicano le misure di salvaguardia ai sensi delle leggi 1902/1952 e 517/1966.

**ART. 66 - MISURE DI
SALVAGUARDIA**